

AGEVOLAZIONI

Per il carburante agricolo obbligo di comodato in forma scritta

di Luigi Scappini

Il **settore agricolo**, come noto, fruisce di un indubbio **sistema impositivo di favore** rispetto all'imprenditore commerciale a cui si affiancano **ulteriori norme agevolative**, frutto tutte di una concezione dell'agricoltura quale settore che necessita di un **sostegno** in ragione, sia della minor redditività rispetto agli altri, sia della particolarità consistente nel soggiacere a fattori esogeni quali la **variabile metereologica** su cui l'imprenditore non può incidere.

In tale contesto si innestano anche le previsioni contenute nel **D.M. 454/2001**, disciplinante l'applicazione delle **accise** sui **carburanti** con **aliquote ridotte** in riferimento alla **benzina** e agli **oli da gas utilizzati** per lo svolgimento delle **attività** indicate nel punto 5 della Tabella A, **con l'impiego** delle **macchine** adibite a **lavori agricoli**.

I **soggetti** che possono fruire dell'agevolazione sono:

- **imprenditori agricoli** iscritti nel Registro imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
- **cooperative**, iscritte nel Registro imprese, costituite tra imprenditori agricoli e aventi lo scopo di svolgere in comune le attività agricole;
- **aziende agricole** delle istituzioni pubbliche;
- **consorzi di bonifica e di irrigazione**;
- **imprese agromeccaniche** iscritte nel Registro imprese.

Per quanto riguarda i **primi 3** soggetti, la norma specifica che le **attività** che possono fruire dell'agevolazione sono esclusivamente quelle contemplate dall'attuale **articolo 32, Tuir** e quindi i lavori agricoli, orticoli, di allevamento, la silvicoltura e piscicoltura e la florovivaistica.

Le **macchine** per le quali deve essere destinato il gasolio agricolo sono quelle previste dall'**articolo 57** del **codice della strada**, gli **impianti** e le **attrezzature** destinate a essere impiegate nelle **attività agricole e forestali**, le **macchine** per la **prima trasformazione** dei **prodotti agricoli** e gli **impianti di riscaldamento** delle **serre** e dei locali adibiti ad attività di produzione.

La norma **esclude** espressamente i **ciclomotori**, i **motoveicoli**, gli **autoveicoli** e le macchine operatrici e precisa come parimenti esclusi sono i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole.

Inoltre, per quanto attiene le **macchine agricole**, il gasolio agevolato compete solamente a

condizione che le macchine agricole abbiano una **potenza** del motore **non superiore a 40 CV** e non siano adibite a lavori per conto terzi (sono escluse da tale limitazione le mietitrebbie).

L'agevolazione, per espressa previsione normativa, compete per le lavorazioni effettuate, sia su **terreni di proprietà**, sia su terreni **condotti in affitto**, nel qual caso, l'[**articolo 2, comma 9, D.M. 454/2001**](#) prevede **l'obbligo di allegazione**, in sede di **domanda**, della **documentazione** comprovante la **conduzione**.

Con la **circolare 2/D/1095** del 19 marzo **2003**, l'Agenzia delle Dogane ha, inoltre, **esteso** l'agevolazione alle lavorazioni su **terreni condotti in comodato**.

In particolare, con tale documento di prassi, l'Agenzia delle Dogane, estendendo la fruizione delle accise ridotte anche per le attività svolte su terreni condotti a titolo di comodato, aveva avuto modo di precisare come in tal caso i soggetti devono allegare alla richiesta annuale **copia della documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato** o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente. La documentazione deve *“contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato nonché degli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario”*.

Tale impostazione è posta a tutela dell'**interesse fiscale** a fronte di un utilizzo distorto e irregolare dell'aliquota ridotta, ragion per cui si rende necessario, in sede di concessione del trattamento di favore, essere a conoscenza, sia del soggetto avente il titolo, sia dell'effettivo possesso e utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso. E proprio quest'ultima affermazione, che lasciva spazio anche a una redazione in forma non scritta, ha portato l'Agenzia delle Dogane, con la recente **Nota n. 104162/RU** del **15 settembre 2017** a tornare sul tema precisando come, ai fini dell'agevolazione relativa al carburante, il **contratto di comodato** deve essere redatto in **forma scritta** ed essere sottoposto a **registrazione**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >